

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2186-A

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

ANDERLINI, BARCA, BASTIANELLI, BIAGGI NULLO, BORSARI, Busetto, COLOMBO RENATO, CURTI AURELIO, CURTI IVANO, DELFINO, DE MARZI FERNANDO, DE PASCALIS, DE PASQUALE, DOSI, FABBRI FRANCESCO, FERRI GIANCARLO, GALLI, GHIO, GOEHRING, LAURO ACHILLE, LA MALFA, LEONARDI, LEONE RAFFAELE, LEOPARDI DITTAIUTI, MAGNO, MARIANI, MINASI ROCCO, MITTERDORFER, NAPOLITANO FRANCESCO, ORLANDI, PALLESCHI, PELLA, RADI, RAFFAELLI, RIPAMONTI, ROBERTI, SILVESTRI, STORTI, SULLO, TODROS, TOGNI, TRUZZI, TURNATURI, VENTUROLI, ZINCONE.

(RELATORE **GALLI**, per la maggioranza)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(LAMI STARNUTI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

*alla Presidenza il 15 marzo 1965*

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,  
recante interventi per la ripresa della economia nazionale

*Presentata alla Presidenza il 3 aprile 1965*

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI. — Le più gravi preoccupazioni che derivano dall'analisi della attuale congiuntura economica riguardano la contrazione della produzione e quindi della occupazione.

1. 1. — Anche se non è possibile dare cifre precise intorno all'andamento del livello di occupazione, a causa della persistente imperfezione dei mezzi di rilevamento, è nella coscienza di tutti la serietà del fenomeno che si manifesta con licenziamenti abbastanza limitati ma con una ingente riduzione delle ore di lavoro prestate.

L'esigenza di un intervento dei pubblici poteri volto al fine di correggere alcune linee di andamento dell'economia, si appalesa manifestamente.

1. 2. — Vi sono due importanti fattori positivi tra loro connessi che consentono tale intervento secondo modalità di efficacia e di correttezza economica.

Il primo è il riacquistato equilibrio della bilancia dei pagamenti; il secondo è il raffreddamento della spirale ascensionale dei prezzi.

La positiva e pronta reattività del sistema economico-produttivo italiano che, opportunamente sollecitato, ha consentito una correzione della bilancia dei pagamenti per un volume di circa 2 miliardi di dollari dal 1963 al 1964, fa confidare che tale reattività si manifesti anche rispetto ad altre sollecitazioni.

Il successo operativo della politica di stabilizzazione, successo particolarmente rilevante come si è detto in ordine ai conti con l'estero, rende possibile di affrontare i non pochi e non lievi problemi derivanti sul piano tecnico da una volontà politica di rilancio della economia italiana.

1. 3. — Le recenti discussioni hanno delineato due ordini di linee operative, distinte ma non contrastanti.

1. 3. 1. — La riforma di quelle strutture economiche e sociali le quali hanno consentito

in breve spazio di tempo il susseguirsi di un ciclo di altissimo sviluppo per certi fattori della nostra economia (non esente tuttavia dall'acuirsi di squilibri sociali, settoriali e territoriali) e di un ciclo di contrazione troppo rapido dei medesimi fattori.

È la strada maestra ma è anche quella più lenta a percorrersi e la più difficile.

Su di essa si innestano i maggiori problemi di ordine economico, sociale e politico e, per conseguenza necessaria, le prospettive a lungo termine.

1. 3. 2. — I provvedimenti di pronto intervento che, senza contraddire la linea di cui sopra, non pretendano di sostituirla, di risolverla, di esaurirla, ma di garantire la vitalità di un tessuto economico-sociale di fondo sul quale si possano innestare, in termini di sviluppo, le auspiccate riforme.

1. 4. — I due momenti sono entrambi necessari.

Se si considerasse solo il primo, si peccerebbe di astrattezza (tentazione sempre in agguato nella vita politica di tipo latino), inseguendo, tra l'altro faticosamente date le condizioni politiche, l'ideale e dimenticando, trascurando il male che si impone largamente con la sua logica e la sua forza, ben oltre la nostra volontà e la nostra scelta.

Operando solamente nella dimensione congiunturale dei problemi si correrebbe il pericolo di ripristinare un sistema economico che si è rivelato, in alcune sue parti, estremamente fragile e tale da essere messo in giuoco persino dalle incontrollabili fluttuazioni psicologiche, per la loro natura sottratte a ogni possibilità di obiettiva valutazione e giudizio.

Il disegno di legge per la conversione del decreto recante interventi per la ripresa della economia nazionale risponde, ad avviso della Commissione, a tale duplice ordine di esigenze, perché opera o si propone di operare incisivamente nelle attuali condizioni congiunturali aprendo sia pure in modo iniziale, alcune prospettive.

2. — *La logica del provvedimento.*

L'elemento di maggior caratterizzazione deriva dal fatto di aver riunito in un unico provvedimento, interventi di pertinenza di diverse amministrazioni dello Stato, non solo, ma di avergli dato forma ed efficacia di decreto-legge.

Tutto ciò pur avendo recato qualche difficoltà (tutte le novità le arrecano) è, senza dubbio, molto positivo e rappresenta un metodo da continuare e da perfezionare, introducendo nella nostra prassi politica fattori di rapidità e di coordinazione. Si tratta di una indicazione avanzata in sede parlamentare ed opportunamente accolta dal Governo.

2. 1. — Non sfugge al relatore che alcuni dei provvedimenti conglobati nel decreto, secondo la prassi tradizionale avrebbero dovuto seguire l'*iter* del normale disegno di legge, ma il relatore vorrebbe non sfuggisse ad alcuno la notevole lentezza con la quale il Parlamento normalmente opera con le forme e con la prassi tradizionali, lentezza che si manifesta pregiudizievole in modo particolare nell'ambito delle decisioni economiche, tanto più efficaci quanto meno tempo intercorre tra l'enunciazione e l'effettuale entrata in vigore.

Ma l'esigenza della rapidità non si esaurisce in un ambito meramente temporale, nell'abbreviazione dei tempi tecnici, in essa confluisce anche una prontezza, una sinteticità concettuale che nasce, che può nascere almeno, da una riduzione all'essenza delle cose, da una coordinazione unitaria, da un rispetto delle dimensioni proprie del problema. Il discutere di tutto, in tutte le circostanze, senza scelte di limiti e di tempi, è valido solo in apparenza. Delle conclusioni parziali sono più utili e in certa misura più vere che non continui approcci alla conclusione.

Anche questo giustifica il ricorso al decreto.

La tendenza a disaggregare le componenti della logica unitaria del decreto stesso porta inevitabilmente a cadere in contraddizioni di prospettive.

2. 2. — Infine il decreto risponde ancora e validamente all'esigenza di rinnovare la prassi dei provvedimenti singoli, frammentati rispondenti più alla dinamica di gruppi di

pressione che non ad una preconstituita linea di politica economica e ad un suo razionale svolgimento.

2. 3. — Che un decreto-legge rechi in sé accanto alle intrinseche ragioni di validità, anche momenti di limite è quasi ovvio.

Nessuno pensa che si possa modificare le strutture di fondo per decreto-legge.

2. 3. 1. — Nel caso specifico, poiché non è dubbio che, avendo lo svolgersi della congiuntura rivelato alcune carenze di fondo, non dovrebbe esservi dubbio che la vera, profonda, valida via d'uscita sia quella di riformare quelle strutture che questi risultati hanno prodotto.

Il completamento del discorso non può che aver luogo nelle sedi politiche più generali e riferirsi al programma di Governo che il Parlamento ha fatto proprio e che non è concesso revocare in dubbio ad ogni momento.

Un decreto-legge e quindi anche questo è, per sua natura insufficiente, vuoi per ragioni quantitative che qualitative, ma l'insufficienza non è di per sé stessa vanità, inutilità. È consapevolezza del limite, ma anche della validità di tutto quanto sta prima di esso.

2. 3. 2. — Un limite (non del decreto, questo, ma della realtà economica) è dato dalla constatazione che accanto alla contrazione della produzione e dell'occupazione non si è avuto quella caduta dei prezzi che secondo gli schemi classici avrebbe dovuto determinare di per sé un allargamento marginale della domanda e porre automaticamente in essere un elemento correttivo della congiuntura sfavorevole.

Si tratta, ad avviso del relatore, di un fenomeno di notevole rilevanza e che richiama considerazioni di diverso ordine.

In primo luogo perché pone il problema di come e dove sia possibile mantener rigido un certo livello di prezzi in presenza di una contrazione della produzione.

In secondo luogo perché fa temere che una ripresa possa avvenire in modo non equilibrato e tale da produrre quegli effetti riflessi già rilevati nel periodo dell'espansione, primi tra essi l'aumento dei prezzi e la ricomparsa dei fenomeni inflazionistici.

In terzo luogo, ed infine, la mancata reattività automatica del sistema ha determinato l'esigenza di interventi esterni, di fattori incentivi la cui indubbia ma limitata validità non solo non esclude ma postula l'intervento di al-

tri fattori di più larga prospettiva, primi fra i quali:

una spinta al continuo miglioramento della produttività;

rimozione degli ostacoli che permangono nel settore distributivo.

### 3. — *Analisi delle linee di intervento.*

La discussione in sede di Commissione speciale si è polarizzata intorno ad alcuni elementi di particolare rilevanza.

Tra di essi:

3. 1. — Possibilità di determinare linee selettive per l'orientamento della massa di mezzi liquidi da mobilitare.

3. 2. — Efficacia delle semplificazioni di procedura e connessi problemi di garanzia.

3. 3. — Fattori incentivi per l'edilizia privata e per la produzione del macchinario.

3. 4. — Validità economica e sociale della ulteriore fiscalizzazione di oneri sociali.

3. 1. — Il decreto reca in sé alcuni criteri di selezione destinando in modo massiccio, 200 miliardi ai finanziamenti di opere nel settore delle costruzioni.

I criteri ispiratori di questo rilevante volume di mezzi finanziari, in coerenza con la logica globale del decreto, sono:

3. 1. 1. — Di non innovare la legislazione sostanziale esistente in materia di costruzioni (salvo per le procedure ed anche là in modo temporaneo e sperimentale) che è problema di altro e più vasto momento.

3. 1. 2. — Di orientare il finanziamento alla massa di progetti già adottati e fermi per mancanza di disponibilità finanziarie, in modo da assicurare la più sollecita messa in atto di possibilità di occupazione nel settore.

3. 1. 3. — È parso al relatore di poter rilevare, per una stretta coerenza di carattere anticongiunturale del provvedimento, come esso dovesse volgersi in modo particolare alle zone in cui le conseguenze della sfavorevole congiuntura si possono manifestare con maggiore rilevanza e cioè nelle zone di più elevato sviluppo industriale e produttivo.

La Commissione tuttavia ha ritenuto che un certo carattere di preferenza verso le zone depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, fosse da mantenere.

3. 1. 4. — Un secondo flusso di priorità si è adottato destinando 50 miliardi all'agricoltura concentrandoli essenzialmente nel settore zootecnico e in quello delle opere di bonifica.

Il primo per la sua incidenza in uno degli aspetti della congiuntura, quello del livello dei consumi connesso con il costo della vita.

Il secondo per il suo stesso collegarsi a criteri ispiratori espressi per le costruzioni.

3. 1. 5. — Una particolare attenzione la Commissione ha portato ai provvedimenti per le autostrade, sia per il grado della loro priorità rispetto ad altri settori di lavori pubblici, che per la loro funzione nell'ambito delle infrastrutture.

La Commissione ha ritenuto anche qui di non stabilire innovazioni di fondo, ma di portare avanti un programma di lavori già adottato dal Parlamento e che non è giusto né opportuno revocare in dubbio.

3. 1. 6. — La discussione intorno alle linee selettive, ai gradi di priorità, qualora fosse sviluppata fino alle ultime conseguenze logiche coinvolgerebbe la concezione dei rapporti tra potere legislativo e l'esecutivo e l'uso corretto del mandato fiduciario e del sindacato parlamentare e, all'interno del potere legislativo, le dimensioni e le modalità del legiferare.

Anche quando il problema troverà una sua migliore definizione, e cioè al momento dell'adozione del piano, dovrà necessariamente permanere una latitudine di iniziativa e di responsabilità governativa, qualora non si volesse ridurre il potere esecutivo ad un mero comitato parlamentare, il che è fuori da una corretta concezione delle norme costituzionali.

3. 2. — La Commissione ha introdotto alcuni mutamenti, particolarmente rilevanti nella soppressione dell'articolo 16 e nella modifica totale dell'articolo 17, in conseguenza della ricerca abbastanza faticosa di un equilibrio tra alcune esigenze contrastanti e cioè:

— la volontà di semplificare ed accelerare le procedure burocratiche in coerenza ai fini del decreto;

— la necessità di assicurarsi che tali accelerati processi non andassero a scapito delle garanzie;

— la concreta possibilità delle strutture burocratiche di assolvere ai nuovi ed accelerati impegni.

Più che in ogni altro settore, è qui emersa la validità di una sperimentazione che possa consentire, a seconda della valutazione dei ri-

sultati concreti, una riconsiderazione del problema, oppure una prosecuzione ed un perfezionamento delle nuove procedure proposte.

3. 3. — La Commissione speciale ha approvato la proposta tendente a creare un nuovo tipo di credito a medio termine per le aziende costruttrici di macchinario ai fini di incentivare la loro attività, oggi notevolmente ridotta.

Più approfondita analisi è stata condotta per il titolo relativo alle agevolazioni fiscali per l'edilizia.

Le numerose richieste di maggior selezione e di più accentuata discriminazione non hanno potuto trovare accoglimento, salvo alcune eccezioni per l'edilizia popolare, sia perché si tratta di investimenti indotti e quindi di più difficile governo, sia per il già espresso intendimento di non innovare con il decreto la legislazione di fondo, dato il breve periodo di efficacia delle norme del decreto.

Il suo carattere sperimentale non solo non pregiudica ma consente sia la prosecuzione dell'efficacia delle sue norme, che la riconsiderazione della legislazione di fondo. E ciò a seconda dei risultati.

3. 4. — Alla precedente e più generale, in vigore fino al dicembre 1965, per una incidenza del 3,23 per cento sulle retribuzioni, si aggiunge con il decreto in esame, una ulteriore « fiscalizzazione » del contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni, da parte delle imprese industriali ed artigiane per un 3 per cento sulle retribuzioni.

È un ulteriore passo sulla via del riequilibrio tra costi e ricavi, nelle attuali condizioni di produttività e, per conseguenza, un incentivo, sia pure modesto, alla ripresa degli investimenti.

È altresì un altro passo nella giusta direzione della riforma del sistema assistenziale e previdenziale, riforma che non può non prevedere, assieme ad altre modifiche di istituto, anche un diverso modo di copertura degli oneri, oggi legato al numero dei lavoratori e domani invece al reddito dei cittadini.

Non regge quindi la teoria del « regalo » per la semplice ma valida ragione che lo Stato non ha nulla di suo da regalare, ma può, (e deve) distribuire in modo razionale i sacrifici per l'assolvimento dei doveri sociali. Che in questa circostanza il reperimento dei mezzi avvenga attraverso l'indebitamento pubblico anziché il sistema fiscale, è fatto temporaneo che tiene conto della sfavorevole congiuntura, ma che non preclude in alcun modo la più

vasta prospettiva della riforma, nelle linee della quale, sia pure in modo iniziale, si inserisce.

L'esclusione di altre categorie economiche dal provvedimento è motivata dai già citati intendimenti di riequilibrio costi-prezzi e di incentivo agli investimenti oltre che dalla sua temporaneità, dato che evidentemente quelle categorie non potrebbero essere escluse in una più ampia visione del problema.

#### 4. — Elementi complementari al decreto.

Le ragioni di validità del decreto ne consigliano la tempestiva conversione. È necessario tuttavia richiamare alcuni elementi che rappresentano la prosecuzione e il completamento delle premesse poste dal decreto il quale troverà una sua efficacia operativa nella misura in cui tali elementi lo accompagnano.

4. 1. — Un primo ordine di impegni riguarda il governo che deve manifestare una ferma volontà politica di attuazione e ad essa deve richiamare le strutture amministrative da cui tanto può dipendere in ordine alla rapidità ed alla incisività degli interventi.

Nessun provvedimento legislativo, per valido che sia nelle sue norme, può esercitare rapida efficacia se non è accompagnato da una tensione volontaristica, necessaria più che mai nelle presenti circostanze.

Lo sveltimento e il decentramento delle procedure potrebbe non sortire gli effetti desiderati qualora i centri di potere burocratico che si vengono costituendo non potessero o non volessero adeguarsi a tale volontà politica.

4. 2. — Un secondo ordine di impegni riguarda il Parlamento. Quello immediato è la rapida approvazione del provvedimento.

Sono tali e di così rilevante importanza gli interventi disposti per i diversi settori da rendere spiegabile una dilatazione della discussione.

Spiegabile ma non giustificabile.

In sede di Commissione si è delineata da parte di alcuni colleghi una logica tendente a fare l'inventario delle esigenze globali dei vari settori per raffrontarlo con gli stanziamenti e con gli incentivi previsti e dedurre l'inadeguatezza di questi ultimi.

È una logica appariscente, ma non corretta, se si vuol tener conto del tempo e delle dimensioni entro le quali si colloca il decreto.

il quale parte dall'intendimento di mobilitare un certo volume di mezzi liquidi, di porre in atto alcuni fattori incentivi, al fine di riaccelerare un processo economico-produttivo in decelerazione.

La riforma della struttura di quel processo è problema di altro momento temporale e concettuale.

Sarà in quel momento che dovrà, ed al più presto, dispiegarsi il massimo impegno del Parlamento perché siano tracciate le linee organiche di riforma e di approntamento di rinnovate strutture economiche e sociali e di risoluzione delle grandi questioni connesse.

La discussione e l'adozione del piano quinquennale, l'approvazione della legge urbanistica, la riforma del sistema assistenziale e previdenziale, quella della pubblica amministrazione, non sono rinviati ma esigiti e sollecitati da questo provvedimento.

4. 3. — Il terzo ordine di impegni investe gli operatori economici ai quali il decreto si

presenta in una logica equilibrata di interventi nei settori pubblico e privato.

Se questo rapporto, se questo equilibrio mancasse l'obiettivo di rianimare, con il concorso consapevole e responsabile di tutti, il processo produttivo, di rialzare il livello di occupazione, le conseguenze sarebbero così gravi da far rimettere in discussione la validità di quel rapporto.

Non v'è ombra di minaccia in ciò: vi è anzi il sincero desiderio che tale rapporto tra privata e pubblica intrapresa rimanga nelle sue grandi linee a caratterizzare l'economia italiana secondo i principi fondamentali della carta costituzionale e secondo la filosofia politica manifestata dal popolo italiano.

L'auspicio è che il decreto così valido nei suoi limiti e nel suo equilibrio non manchi alle diffuse attese di una ripresa economica nelle due linee fondamentali e connesse della produzione e dell'occupazione.

GALLI, *Relatore per la maggioranza.*

## TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale.

## TESTO DELLA COMMISSIONE (\*)

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale, con le seguenti modificazioni.

(\*) Al fine di consentire un più agevole esame dell'intero provvedimento, le modifiche approvate dalla Commissione sono riportate nella forma di testo a fronte del decreto presentato dal Governo per la conversione,

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

### TITOLO I.

#### FINANZIAMENTI DA PARTE DEL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE E DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

##### ARTICOLO 1.

Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

##### ARTICOLO 2.

Il Consorzio di Credito per le opere pubbliche è autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente articolo 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di Credito per le opere pubbliche in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro.

##### ARTICOLO 3.

Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Consorzio di Credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

- a) Comuni, Provincie e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;
- b) Comuni, Consorzi ed altri enti obbligati, per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;
- d) Istituti autonomi per le case popolari (I. A. C. P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I. S. E. S.) per la costruzione di case popolari.

Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

Nella concessione dei mutui si tengono in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord.

##### ARTICOLO 4.

Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.



TESTO DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE  
DALLA COMMISSIONE AL DECRETO-LEGGE

TITOLO I.

FINANZIAMENTI DA PARTE DEL CONSORZIO DI CREDITO  
PER LE OPERE PUBBLICHE E DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ARTICOLO 1.

*Identico.*

ARTICOLO 2.

*Identico.*

ARTICOLO 3.

*Identico.*

- a) *identico*;
- b) Comuni, Province, Università e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) *identico*;
- d) *identico*;

*Identico.*

*Soppresso.*

ARTICOLO 4.

*Identico.*

ARTICOLO 5.

I mutui accordati dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore.

ARTICOLO 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi.

ARTICOLO 7.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

ARTICOLO 8.

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al Titolo IV del presente decreto.

Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il Tesoro.

Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di Credito per le opere pubbliche.

ARTICOLO 9.

Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni e alle Provincie per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonché ai Comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

ARTICOLO 5.

*Identico.*

ARTICOLO 6.

*Identico.*

ARTICOLO 7.

L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

ARTICOLO 8.

*Identico.*

ARTICOLO 9.

*Identico.*

ARTICOLO 9-bis

Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti.

## ARTICOLO 10.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato sui mutui contratti dagli enti di cui ai precedenti articoli 3, lettere *c*) e *d*), e 4 si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

## TITOLO II.

## PROVVIDENZE PER IL FINANZIAMENTO DI AUTOSTRADE

## ARTICOLO 11.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte regioni, provincie e comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima ».

## TITOLO III.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE  
PER L'APPROVAZIONE E LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI

## ARTICOLO 12.

I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori.

Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'approvazione dei progetti e dei contratti per le opere di edilizia scolastica e per le opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

ARTICOLO 10.

*Identico.*

TITOLO II.

PROVVIDENZE PER IL FINANZIAMENTO DI AUTOSTRADE

ARTICOLO 11.

*Identico.*

TITOLO III.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE  
PER L'APPROVAZIONE E LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 12.

*Identico.*

*Identico.*

Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio Civile.

Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 717.

Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

ARTICOLO 13.

Il presidente del Magistrato alle acque provvede alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di Magistratura.

ARTICOLO 14.

I poteri attribuiti al Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti ai provveditori alle opere pubbliche senza alcun limite di importo.

I compiti attribuiti dagli articoli citati alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sono devoluti ai comitati tecnico-amministrativi.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

ARTICOLO 15.

Per le opere di competenza di Enti pubblici ammesse a contributo dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono, nell'ambito della propria competenza, i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici.

È in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:

a) quando, in sede di approvazione dei progetti, sia dimostrata la necessità di elevare la spesa per l'esecuzione dell'opera, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'importo indicato nella promessa;

b) quando la maggiore spesa sia conseguenza di gare di appalto aggiudicate con offerte in aumento.

Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo, delle quali non sia possibile l'immediata realizzazione, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nel caso previsto dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.

ARTICOLO 16.

I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000 qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

È sospesa l'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

ARTICOLO 13.

*Identico.*

ARTICOLO 14.

*Identico.*

ARTICOLO 15.

Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituzioni comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici.

Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, è in facoltà dei Provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:

a) *identico*;

b) *identico*.

Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.

*Identico.*

ARTICOLO 16.

*Soppresso.*

ARTICOLO 17.

Per l'appalto delle opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po e dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzato il ricorso alla trattativa privata anche in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440 e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è deliberata:

a) per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, da una commissione presieduta dal provveditore e composta dal vice provveditore, dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato e dal capo della Ragioneria regionale dello Stato;

b) per le opere di competenza del Magistrato alle acque, da una commissione presieduta dal presidente del Magistrato e composta dal capo dell'Ufficio amministrativo del Magistrato, dall'avvocato distrettuale di Venezia, da uno degli ispettori generali del genio civile facente parte del Comitato tecnico di magistratura e dal capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato;

c) per le opere di competenza dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da una commissione presieduta dal capo del compartimento e composta dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio e dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche;

d) per le opere di competenza del Magistrato per il Po, da una commissione presieduta dal Presidente del Magistrato e composta dal vice presidente del Magistrato, dall'avvocato distrettuale dello Stato di Bologna, dal capo dell'Ufficio tecnico e dal capo dello Ufficio di Ragioneria del Magistrato.

I provveditori alle opere pubbliche, il presidente del Magistrato alle acque, il presidente del Magistrato per il Po ed i capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade danno immediata comunicazione delle aggiudicazioni effettuate ai sensi del presente articolo al Ministro per i lavori pubblici, che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero.

ARTICOLO 18.

I limiti di importo stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, sono elevati da due a dieci milioni di lire.

ARTICOLO 19.

Non è richiesto il parere degli organi consultivi sugli atti aggiuntivi di contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se su tali contratti si siano già pronunciati gli organi anzidetti e qualunque sia l'importo dell'atto aggiuntivo, nonché sulla congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta.

Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

ARTICOLO 20.

È sospesa l'applicazione dell'articolo 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, limitatamente ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.



ARTICOLO 17.

Per l'appalto delle opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Magistrato delle acque, del Magistrato del Po, il ricorso alla trattativa privata, nei casi previsti dal regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440 e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, è deliberato con decreto motivato dai provveditori alle opere pubbliche, dal Magistrato delle acque, dal Magistrato per il Po, sentita l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio in tutti i casi per i quali le leggi vigenti richiederebbero il parere del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 18.

*Identico.*

ARTICOLO 19.

*Identico.*

ARTICOLO 20.

*Identico.*

ARTICOLO 21.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque, del presidente del Magistrato per il Po e dei capi di Compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, siano trattate dall'Amministrazione centrale.

L'avocazione può essere disposta per opere di particolare importanza tecnica ed è ordinata con decreto motivato. L'avocazione può essere richiesta, per ragioni di interesse artistico, dal Ministro per la pubblica istruzione.

ARTICOLO 22.

Qualora i provvedimenti che concernono l'attuazione di opere pubbliche prevedano distinte spese non necessariamente tra loro connesse, e di taluna di esse venga, in sede di controllo, rilevata la non conformità a legge, il competente Magistrato della Corte dei conti ammette i provvedimenti al visto ed alla registrazione per la parte della spesa non investita dal rilievo.

Per la parte investita dal rilievo l'Amministrazione può disporre il disimpegno della spesa ovvero chiedere la pronuncia della Sezione di controllo ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

ARTICOLO 23.

Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione provinciale.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto emesso su proposta del Ministro per i lavori pubblici, autorizza la sostituzione e designa l'ente incaricato di provvedere.

ARTICOLO 24.

Le Amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione delle opere, dagli Uffici del Genio civile o dalla amministrazione provinciale.

Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la somma prevista in progetto per spese tecniche.

ARTICOLO 25.

Le norme contenute negli articoli di questo Titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 21.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque e del presidente del Magistrato per il Po siano trattate dall'Amministrazione centrale.

*Identico.*

ARTICOLO 22.

*Identico.*

ARTICOLO 23.

Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione provinciale.

*Identico.*

ARTICOLO 24.

Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere, dagli uffici del Genio Civile o dall'amministrazione provinciale.

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO 24-bis.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 25.

*Identico.*

TITOLO IV.

PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA

ARTICOLO 26.

Per attuare gli interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

ARTICOLO 27.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il risanamento del patrimonio zootecnico, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per l'esercizio 1965.

ARTICOLO 28.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 4 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnica.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ARTICOLO 29.

L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi.

ARTICOLO 30.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 31.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta padano di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

ARTICOLO 32.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino di opere pubbliche di bonifica previste dal Titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595.

ARTICOLO 33.

È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per gli scopi di cui all'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

TITOLO IV.  
PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA

ARTICOLO 26.

*Identico.*

ARTICOLO 27.

*Identico.*

ARTICOLO 28.

*Identico.*

ARTICOLO 29.

L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi.

ARTICOLO 30.

*Identico.*

ARTICOLO 31.

*Identico.*

ARTICOLO 32.

*Identico.*

ARTICOLO 33.

*Identico.*

La somma di cui al precedente comma è utilizzata, in misura non inferiore ad un terzo, per l'esecuzione delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno determinate le somme da destinare rispettivamente agli scopi di cui ai precitati articoli.

Per l'esecuzione delle opere finanziate con i fondi di cui al primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i territori classificati comprensori di bonifica.

#### ARTICOLO 34.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per la esecuzione da parte degli enti e sezioni di riforma fondiaria di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario, di opere di interesse collettivo, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 35.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la sistemazione e la prosecuzione del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

La somma di lire 2 miliardi di cui al comma precedente è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

#### ARTICOLO 36.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli del presente Titolo si provvede con il ricavo dei mutui da contrarsi a norma del precedente articolo 8.

### TITOLO V.

#### RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO ONERE A CARICO DELL'ERARIO

#### ARTICOLO 37.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Ai fini della riduzione della misura del contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al precedente comma si intendono imprese industriali quelle considerate tali in base alla disciplina degli assegni familiari.

#### ARTICOLO 38.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

di lire 85.000 milioni per l'esercizio 1965;

di lire 42.000 milioni per l'esercizio 1966.

I predetti importi sono versati dallo Stato al Fondo di cui al precedente comma, in rate bimestrali posticipate.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO 34.

È autorizzata la spesa di 8 miliardi per l'esecuzione, da parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di interesse generale o collettivo, nonché per l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 844, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 35.

*Identico.*

ARTICOLO 36.

*Identico.*

TITOLO V.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO ONERE A CARICO DELL'ERARIO

ARTICOLO 37.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali e dalle imprese artigiane per i loro dipendenti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Per l'identificazione delle imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento alle norme in vigore in materia di assegni familiari.

ARTICOLO 38.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965;

di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966.

*Identico.*

TITOLO VI.

FACILITAZIONI PER LA VENDITA DI MACCHINARIO  
ALLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

ARTICOLO 39.

Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.) ed il Credito industriale sardo (C. I. S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonché le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivanti dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228, ed all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

ARTICOLO 40.

L'Istituto centrale per il Credito a medio termine (Mediocredito centrale) può accordare, in favore degli Istituti di cui all'articolo precedente, la garanzia sussidiaria fino alla concorrenza massima del trentacinque per cento della perdita accertata sulle operazioni finanziarie da essi effettuate ai sensi dello stesso articolo.

ARTICOLO 41.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli Istituti di cui al precedente articolo 39 il proprio intervento finanziario e contributivo con le formalità e nei limiti previsti dall'articolo 5 del proprio statuto.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento effettuato dagli Istituti predetti passano di diritto all'Istituto centrale per il Credito a medio termine.

Per gli scopi di cui al precedente primo comma il fondo di dotazione del detto Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 10 miliardi.

ARTICOLO 42.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 39 non possono avere durata superiore a cinque anni.

L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ottantacinque per cento del prezzo dei macchinari.

L'importo massimo degli acquisti di una stessa impresa, agevolati ai sensi del presente decreto, non può superare i cento milioni di lire.



## TITOLO VI.

FACILITAZIONI PER LA VENDITA DI MACCHINARIO  
ALLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

## ARTICOLO 39.

Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.) ed il Credito industriale sardo (C. I. S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonché le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché gli altri Istituti di credito ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivanti dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

## ARTICOLO 40.

*Identico.*

## ARTICOLO 41.

*Identico.*

## ARTICOLO 42.

*Identico.*

TITOLO VII.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'EDILIZIA

ARTICOLO 43.

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 13 febbraio 1962, anche se comprendono uffici e negozi, purché ai negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopratterra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata di venticinque anni.

L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1967.

ARTICOLO 44.

Fino al 31 dicembre 1966, l'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati e di aree destinati alla costruzione edilizia, situati nel territorio nazionale, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire quattro per ogni cento lire.

I trasferimenti dei beni indicati nel primo comma, che avvengano nel termine ivi fissato ed entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso, sul quale sia stata pagata l'imposta normale, sono soggetti alla stessa imposta di cui al comma precedente ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore precedentemente tassato.

Sui trasferimenti successivi alla data del 31 dicembre 1966, che avvengano entro tre anni da altro trasferimento degli stessi beni indicati nel primo comma, la riduzione del quarto si applica con riferimento alla aliquota normale del 7,50 per cento.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 1,50 per cento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data.

ARTICOLO 45.

La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1966.

TITOLO VIII.

PROVVIDENZE PER I DISOCCUPATI

ARTICOLO 46.

Ai lavoratori che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965 e aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, competono, per la durata in cui è corrisposta detta indennità, e in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

TITOLO VII.  
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'EDILIZIA

## ARTICOLO 43.

*Identico.*

L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968.

## ARTICOLO 44.

Fino al 31 dicembre 1966, l'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati ad uso di abitazione e di aree destinate alla costruzione edilizia, situati nel territorio nazionale, stabilita dagli articoli 1 e 84, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa, allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire quattro per ogni cento lire.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali.

## ARTICOLO 45.

La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.

TITOLO VIII.  
PROVVIDENZE PER I DISOCCUPATI

## ARTICOLO 46.

*Identico.*

Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del Testo unico delle norme sugli assegni familiari soprarichiamato.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in continuità di disoccupazione. In tal caso gli assegni familiari sono corrisposti per il periodo residuo di godimento dell'indennità di disoccupazione.

Ai lavoratori agricoli, aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, in luogo delle maggiorazioni di cui al primo comma, sono corrisposti gli assegni familiari, per un numero di giornate pari alla metà di quelle spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 47.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

#### TITOLO IX.

#### NORME FINALI

#### ARTICOLO 48.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui al precedente articolo 38, nonché per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui al precedente articolo 41.

Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### ARTICOLO 49.

È conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 140 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

#### ARTICOLO 50.

Il Ministro per il tesoro, negli anni 1965 e 1966, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

ARTICOLO 47.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

TITOLO IX.  
NORME FINALI

ARTICOLO 48.

*Identico.*

Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Ministero del tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 49.

È conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 141 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

ARTICOLO 50.

*Identico.*

ARTICOLO 51.

*Identico.*